



## MONITOR - IDRICO PUGLIA

Il servizio idrico integrato in Puglia rappresenta una riconosciuta *best practice* nel panorama meridionale e nazionale.

L'ATO unico regionale e la piena operatività dell'Autorità Idrica Pugliese garantiscono una dimensione amministrativa ottimale sulla quale si innesta un gestore del servizio, società pubblica, che opera sull'intero territorio dell'ATO, in linea con le disposizioni del Codice Ambientale.

La linearità di tale assetto garantisce, inoltre, piena coerenza con le disposizioni regolatorie in materia di tariffa previste da ARERA.

Il presente documento è stato predisposto a ottobre 2019. I dati riferiti agli aspetti gestionali sono stati rilevati a partire dal 2015 e integrati, nel 2018, con le informazioni presenti nella banca dati ARERA.

AMBITI  
TERRITORIALI  
OTTIMALI ED  
ENTI DI  
GOVERNO



La Regione Puglia ha attribuito all'Autorità Idrica Pugliese i compiti e le funzioni già in capo alle autorità d'ambito. AIP è un ente pubblico non economico rappresentativo di tutti i comuni pugliesi. Risulta pienamente operativo.

NORMATIVA  
REGIONALE

- Legge regionale 6 settembre 1999 n. 28, "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36*", Pubblicata nel B.U.R. Puglia 8 settembre 1999, n. 94.
- Legge regionale 30 maggio 2011 n. 9, "*Istituzione dell'Autorità idrica pugliese*", pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 giugno 2011, n. 87 Supplementare;

STATO DELLA  
PIANIFICAZIONE  
D'AMBITO

Con Decreto n. 294 del 30 settembre 2002, l'allora Commissario Delegato ha disposto l'adozione del Piano d'ambito relativo al periodo 2002-2032.

A seguito delle disposizioni normative che hanno individuato AIP come ente di governo dell'ATO unico regionale e (si veda a seguire) affidato la gestione del servizio idrico integrato all'azienda pubblica regionale Acquedotto Pugliese (AQP), si è proceduto ad una rimodulazione del piano in linea con il periodo concessorio (2010-2018).

Il nuovo piano d'ambito è in corso di predisposizione e, con Deliberazione del Consiglio Direttivo di AIP n. 33 del 28 giugno 2019, è stato approvato il rapporto preliminare di orientamento.

## QUADRO COMPLESSIVO DELLE GESTIONI

Con L.R. 20 giugno 2011, n. 11 (*Gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell'Azienda pubblica regionale "Acquedotto Pugliese (AQP)"*), è stata costituita l'Azienda pubblica regionale Acquedotto Pugliese, alla quale è affidata la gestione del SII. AQP rappresenta, di fatto, il gestore unico del servizio idrico integrato<sup>1</sup> sul territorio dell'ATO regionale pugliese.

Sono, inoltre, stati individuati 26 comuni nei quali almeno un segmento di servizio è gestito direttamente in economia.

Infine, si rileva, a monte della filiera del servizio, un fornitore di acqua all'ingrosso: Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.).

Da segnalare che, con Sent. 7-21 marzo n. 62 del 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme che dispongono l'affidamento diretto *ex lege* ad AQP.<sup>2</sup> Lo stesso affidamento, dopo proroga disposta con normativa statale (D.L. 34/2019 c.d. Decreto Crescita, art. 24, comma 1 bis), scadrà il 31 dicembre 2023.

## CARATTERISTICHE DEI GESTORI


AQP Spa è una società monoservizio di grandi dimensioni che eroga il servizio idrico in quasi la totalità del territorio.

Con riferimento agli assetti di governance, AQP Spa è un soggetto interamente pubblico controllato al 100% dalla Regione Puglia. E.I.P.L.I. ha natura giuridica di ente di diritto pubblico.

## REGOLAZIONE TARIFFARIA

Nel 2016 l'ARERA approva lo schema regolatorio del gestore Acquedotto Pugliese S.p.A. per le annualità 2016-2019.

### Moltiplicatore tariffario $\vartheta$ - schema regolatorio 2016-2019



<sup>1</sup> Il gestore del SII è considerato tale quando opera in tutti i segmenti di servizio (adduzione e captazione, distribuzione, fognatura e depurazione).

<sup>2</sup> Si tratta dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della L.R. 11/2011.